



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Nel ricordare Gaetano Catalano occorre anzitutto resistere alla tentazione dell'aneddotica, tanto la sua personalità si distacca da quelle, pur rilevanti, offerte dal panorama accademico più recente. Certamente colpiva il modo originale di svolgere la funzione di docente, di comunicare con gli studenti e con gli allievi, di porsi rispetto alle mode e alle tendenze prevalenti, di esprimere giudizi inaspettati e convincenti. Mai con ostentazione, per principio o per partito preso.

All'apparente insofferenza per le regole e, ancor più per le mode, faceva da contro altare un rispetto costante e rigoroso per il metodo di ricerca: verifica delle fonti e della coerenza dei risultati con il sistema; impegno nel ricostruire la norma non per quel che si vorrebbe ma per quella che è, non essendo il compito del giurista quello di forzare l'ordinamento per dare ascolto alle proprie pulsioni politico-culturali.

Catalano, ovviamente, aveva una sua visione della politica e una preferenza dichiarata "di destra" – in realtà era di molto più progressista dei sedicenti tali – ma entrambe non influivano nell'opera dello studioso. Nondimeno i suoi lavori, pur essendo stati letti e apprezzati quasi da tutti, sono stati citati soltanto da alcuni.

È sempre da ricordare il suo invito a non fidarsi delle citazioni di seconda mano, posto che anche illustri studiosi erano incorsi in sviste poi tramutate in errore da altri, modesti o poco accorti.

La cura delle fonti gli ha consentito di raggiungere risultati pressoché definitivi nei settori di cui si è occupato, come ad esempio, per quelli storici, nella ricostruzione del singolare istituto dell'apostolica legazia di Sicilia, poi regia monarchia, cioè di un istituto in cui il secolare e il religioso si unificano nella persona del sovrano "legato nato del papa". Peculiarità che è stata alla base della formazione culturale di un intero filone di studiosi siciliani, tra cui il can. Stefano Di Chiara, cui Catalano dedica un attento

riferimento, e Francesco Scaduto, il fondatore della nostra disciplina.

Sul versante del diritto positivo, ricorderei l'altro insegnamento da riproporre oggi più che mai, cioè quello di considerare la norma vigente non in modo piatto, contingente e atemporale, bensì come parte di un corpo organico e vivente, quindi che ha delle radici che si collocano nel passato ma che poi si adattano per consentire alla norma di dispiegare i suoi effetti nel tempo, integrandosi con il nuovo contesto.

Tra i suoi tanti lavori di diritto positivo, che meritano tutti al pari di quelli storici di essere riletti, segnalerei quello sul diritto di libertà religiosa, che si distacca dalla visione allora prevalente legata alla nozione di libertà ecclesiastica per disegnarne una figura moderna e piena di contenuti; nonché la monografia sulla problematica giuridica dei concordati, che considera gli accordi bilaterali come il momento d'incontro tra due soggettività di diritto esterno per regolare materie di comune interesse. I concordati, riguardati in una più ampia prospettiva, sia storica che giuridica, non servono a disegnare confini quanto a governare gli sconfinamenti. È attraverso lo studio del loro dispiegarsi nella storia che si evidenziano i punti di specialità: ognuno di essi è portatore del *proprium* in un contesto che nel tempo è mutevole. Già dall'osservazione che da un lato c'è uno dei tanti Stati possibili e dall'altro lato sempre la S. Sede, e che le forme di Stato mutano più frequentemente rispetto alla Chiesa, che tende a non rinnegare mai se stessa, discendono conseguenze del massimo interesse. In altre parole, i concordati, nascendo dall'incontro di due entità, direi, ad "evoluzione differenziata", manifestano nel tempo una maggiore elasticità e adattabilità rispetto ad altri tipi di accordi bilaterali esterni. Da qui la conclusione dell'esistenza di un diritto internazional-concordatario, che agisce sul piano esterno e segue le regole di quel diritto ma con delle peculiarità.

Sull'interpretazione sistematica dell'art. 7 della Costituzione italiana del 1948, Catalano esordisce con l'ardita tesi della *lex declaratoria*, cioè di una norma che per molti versi ha un significato chiarificatore e non dispositivo, raccordandola quindi con l'impianto costituzionale repubblicano e ponendo le basi per superarne i contrasti. La norma non intende forzare il quadro dei principi costituzionali nuovi, né potrebbe farlo oltre certi limiti, ma serve a darne una lettura coerente con gli impegni assunti dallo Stato, integrando i rapporti tra Stato e Chiesa nel contesto del pluralismo democratico. Per non tacere delle tante intuizioni anticipatrici su temi tuttora aperti o da approfondire, come quello della laicità statale, che da patrimonio culturale di alcuni costituenti è divenuto, attraverso la giurisprudenza e in una accezione che la coniuga con il pluralismo statale, un principio supremo costituzionale; o come nei riguardi dell'*Islam*, che definisce con acutezza

“una religione etnica (sia pure di un’etnia meramente spirituale)”.

Da questi cenni, necessariamente fugaci, si comprende tuttavia il valore del contributo personale di Catalano nell’ambito della nostra disciplina, con la proposta sempre valida di considerarla non un segmento del diritto ma un punto privilegiato e sintetico di osservazione e di verifica dell’ordinamento nel suo insieme, ponendo in questa caratteristica la sua specialità.